

REPUBBLICA DI SAN MARINO

PRINCIPIO CONTABILE N. 1

**BILANCIO D'ESERCIZIO – FINALITA' E PRINCIPI DI
REDAZIONE**

statuito dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili nella seduta del 12.12.2012

SOMMARIO

1) PRESENTAZIONE	3
2) SCOPO E CONTENUTO.....	3
3) PREMESSA: LE PRINCIPALI DIFFERENZE FRA LA NORMATIVA SAMMARINESE SUL BILANCIO E QUELLA DEL CODICE CIVILE ITALIANO	3
4) FINALITÀ E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGGE SULLE SOCIETÀ	6
5) FINALITÀ E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI	7
5.1) RUOLO E FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI.....	7
5.1.1) Identificazione e definizione delle finalità del bilancio d'esercizio	8
5.1.2) Le finalità del bilancio di esercizio	9
5.2) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	10
5.2.1) Prudenza.....	11
5.2.2) Prospettiva di continuazione dell'attività.....	11
5.2.3) Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali	12
5.2.4) Comprensibilità (chiarezza)	13
5.2.5) Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale	13
5.2.6) Comparabilità.....	14
5.2.7) Omogeneità	14
5.2.8) Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione	14
5.2.9) Competenza.....	14
5.2.10) Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento.....	15
5.2.11) Funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie.....	16
5.2.12) Verificabilità dell'informazione	16

1) PRESENTAZIONE

Già dal 2008 l'Ordine dei Dottori Commercialisti della Repubblica di San Marino ha dato vita alla Commissione per la statuizione dei principi contabili e di revisione sammarinesi, con l'obiettivo di costituire uno "standard setter" capace di rappresentare le specifiche esigenze locali in materia contabile. I lavori della Commissione, dopo un primo periodo volto all'organizzazione e pianificazione dell'attività, sono attualmente ripresi a pieno regime, grazie anche all'accordo di collaborazione intervenuto tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sammarinese ed il suo omologo italiano.

La Commissione ha elaborato questo primo documento che, partendo dalle peculiarità della normativa e della prassi sammarinesi in tema di bilancio di esercizio, mantiene continui riferimenti alla realtà italiana e ai relativi principi contabili; non sono infatti da trascurare le forti analogie e gli stretti collegamenti esistenti tra i due ordinamenti.

2) SCOPO E CONTENUTO

Con l'espressione "principi di redazione del bilancio d'esercizio" si intendono le regole fissate dalla Legge sulle Società, interpretate ed integrate dai "principi contabili", ovvero le regole tecnico-ragionieristiche contenute nei documenti emanati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, che da esse hanno derivato il loro titolo.

Il presente documento contiene un principio contabile generale in cui sono esposte le finalità del bilancio d'esercizio ed i suoi principi di redazione. Si tratta di fondamentali riferimenti per la formazione del bilancio d'esercizio, affinché esso possa assolvere le sue peculiari funzioni informative.

Le finalità e i principi di redazione del bilancio enunciati in questo documento si applicano alla generalità delle imprese. Sono escluse le imprese che applicano i principi contabili internazionali.

3) PREMESSA: LE PRINCIPALI DIFFERENZE FRA LA NORMATIVA SAMMARINESE SUL BILANCIO E QUELLA DEL CODICE CIVILE ITALIANO

Esistendo forti analogie, in tema di bilancio, tra la normativa sammarinese e quella italiana, tanto da poter affermare che la prima è fortemente ispirata alla seconda, si ritiene opportuno e utile commentare in questo paragrafo le principali differenze esistenti tra i due ordinamenti.

La Repubblica di San Marino conserva ancora il sistema delle fonti del periodo dello *ius commune*. Pertanto, a differenza di quanto avvenuto nella realtà italiana, non ha conosciuto l'esperienza della codificazione del diritto commerciale come diritto speciale, diverso dallo *ius civile*, essendo mancato il presupposto storico dello stesso, costituito dall'imprenditore. Solo in epoca relativamente recente, e cioè a partire dagli anni trenta, è iniziata la riflessione sul diritto commerciale come complesso di principi che regolano l'organizzazione e l'esercizio dell'impresa. Il risultato è rappresentato dall'emanazione della Legge 21 dicembre 1942 n. 45, la prima "Legge sulle Società", successivamente sostituita dalla Legge 13 giugno 1990 n. 68, sino ad arrivare all'attuale Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni⁽¹⁾. Quanto precede

⁽¹⁾ Ora Decreto delegato 24 febbraio 2011 n. 46, *Testo coordinato della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 (Legge sulle Società) e successive modifiche*.

spiega perché il c.d. diritto commerciale sammarinese non conosce la teoria generale dell'imprenditore e dell'impresa. Non esiste nemmeno, ovviamente, lo statuto generale dell'imprenditore, inteso come insieme di norme speciali e derogatorie rispetto al diritto civile. Vi sono invece, come sopra esposto, norme di *ius proprium* introdotte dalla seconda metà del Novecento per far fronte alle mutate esigenze dell'economia e per sfruttare al meglio le opportunità offerte da uno Stato sovrano ⁽²⁾.

Effettivamente nella normativa sammarinese non è presente una norma corrispondente all'articolo 2217 del codice civile italiano. In quest'ultimo viene disciplinata la redazione dell'inventario, che deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. Ovviamente, la norma si riferisce a tutte le imprese, ma per quanto riguarda il riferimento agli elementi estranei, riguarda soltanto l'imprenditore individuale. Importante è la precisazione che l'inventario si chiude con il bilancio ⁽³⁾, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite. La legge sammarinese 13 ottobre 1984 n. 91 (legge istitutiva l'imposta generale sui redditi) all'art. 34, che disciplina "*l'obbligo di tenuta di scritture contabili per le società, enti assimilati e le imprese maggiori*", recita: "*le società, gli enti ad esse assimilati nonché gli imprenditori individuali, che abbiano conseguito nell'anno di riferimento ricavi di importo superiore all'ammontare previsto all'art. 26, devono tenere il libro giornale, il libro dell'inventario, il registro dei beni ammortizzabili, debitamente vidimati, nonché le scritture ausiliarie, indicanti distintamente gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa; devono altresì redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite*". Pertanto, il concetto di inventario non è estraneo al complesso di norme sammarinesi, che si allinea a quanto previsto nell'ordinamento italiano.

La normativa sammarinese (artt. 73 e 74 n. 2) prevede l'obbligo di far coincidere l'esercizio con l'anno solare. Ciò può comportare delle difficoltà per quanto riguarda il bilancio consolidato e la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (art. 81, n. 4) per i gruppi societari non limitati al territorio sammarinese. Per quanto riguarda tali eventuali difficoltà, si rinvia a quanto verrà indicato nei documenti riguardanti il bilancio consolidato e la valutazione delle partecipazioni.

L'art. 74 comma 6 della Legge sulle Società, che disciplina l'obbligo di deroga, non prevede che gli eventuali utili derivanti dalla stessa siano accantonati in una riserva non distribuibile, come invece previsto dall'art. 2423 comma 4 del codice civile italiano.

Gli schemi di bilancio previsti agli articoli 77 e 79 non contengono voci specifiche riguardanti la fiscalità differita. Quest'ultima non è disciplinata dalla normativa citata. Il trattamento delle imposte differite e anticipate sarà oggetto di apposito documento che riguarderà appunto le imposte.

La normativa sammarinese non prevede la costituzione della riserva legale, come invece previsto dall'art. 2430 del codice civile italiano. Le riserve possono essere costituite solo per disposizione dello statuto ovvero dell'assemblea.

L'art. 81 comma 2 della Legge sulle Società consente di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti in applicazione di norme tributarie e la nota integrativa deve indicarne i motivi e i relativi importi (art. 82 comma 21). In Italia il disinquinamento fiscale è stato sancito con la riforma del diritto societario del 2003, che ha eliminato il comma 2 dell'art. 2426 del codice civile, che ammetteva la possibilità di "*rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di*

⁽²⁾ Tratto dal testo V. PIERFELICI, *Lezioni di diritto commerciale sammarinese*, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, 2006.

⁽³⁾ Il testo così recita: "*l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite*".

norme tributarie". Seppur sia auspicabile il disinquinamento fiscale del bilancio d'esercizio anche nell'ordinamento sammarinese, ciò sarà possibile solo quando la normativa fiscale permetterà di gestire in dichiarazione dei redditi le suddette rettifiche di valore e gli accantonamenti.

La normativa sammarinese, a differenza di quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile italiano, non prevede la redazione della relazione sulla gestione come documento autonomo, ma richiede, ai sensi dell'art. 82 comma 1, di indicare nella nota integrativa l'andamento della gestione nel suo complesso, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, nonché la sua prevedibile evoluzione.

L'art. 80, che si occupa dell'iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri, non contiene i seguenti commi, presenti invece nell'omologo articolo 2425-*bis* c.c.:

- I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta ⁽⁴⁾.
- I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.
- Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore (c.d. *lease-back*) sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.

Considerata la stretta connessione tra le due normative e la portata generale dei principi sopra esposti, nonché la funzione integrativa dei principi contabili, si ritiene opportuno mutuare le previsioni normative di cui sopra anche nell'ordinamento sammarinese.

Il primo comma, punto 1, dell'art. 81, che tratta dei criteri di valutazione del bilancio, afferma: *"le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto"*.

Il codice civile italiano, nell'omologo art. 2426, al comma 1, punto 1, inoltre prevede: *"può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi"*.

Questo importante articolo ha un impatto anche sulle rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, che sono iscritti al costo di acquisto o produzione, calcolato secondo il citato n. 1.

Il legislatore sammarinese non ha indicato, nell'articolo in oggetto, il trattamento dei costi indiretti. Gli attuali studi e la dottrina prevalente ritengono che la previsione di componenti indirette nella formazione del costo siano elementi indispensabili e non solo facoltativi, come lascerebbe intendere una letterale interpretazione del concetto *"può comprendere anche altri costi..."*. Pertanto, anche in questo caso, vista la funzione integrativa dei principi contabili, si ritiene utile e opportuno mutuare il concetto anche nell'ordinamento sammarinese, integrando la norma in oggetto. Ulteriori approfondimenti saranno effettuati nei principi che si occuperanno nel dettaglio delle voci interessate.

L'art. 81 presenta anche talune altre difformità rispetto al 2426 c.c., quali ad esempio il trattamento delle differenze cambio, gli immobilizzi immateriali, il disaggio sui prestiti, ecc. Di tali

⁽⁴⁾ L'art. 3 della Legge 40/1972, che disciplina l'imposta indiretta monofase, recita: *"Nel caso che il corrispettivo sia pattuito in valuta estera, si procede alla determinazione della base imponibile al cambio ufficiale del giorno nel quale si provvede al pagamento della imposta"*.

differenze si tratterà nei documenti riguardanti le singole poste di bilancio.

L'art. 75 comma 2 della Legge sulle Società prevede, in casi eccezionali, che gli amministratori possano derogare a tutti i principi di redazione del bilancio enucleati al comma 1 dello stesso articolo, mentre la normativa italiana (art. 2423-*bis*, comma 2) prevede tale facoltà per gli amministratori solo nel caso in cui i criteri di valutazione siano modificati da un esercizio all'altro. Si rinvia al paragrafo successivo per ulteriori approfondimenti in merito alla facoltà di deroga sopra descritta.

4) FINALITÀ E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGGE SULLE SOCIETÀ

Le finalità e i principi di redazione del bilancio sono specificamente richiamati dall'art. 74 della Legge sulle Società, in particolare:

- La norma fissa la clausola generale, ovvero la finalità primaria del bilancio, secondo cui quest'ultimo *“deve essere redatto con chiarezza dagli amministratori e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*.

Si deve però osservare che l'uso dell'aggettivo “veritiero”, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato.

- La stessa norma stabilisce che, se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Ciò sta a significare che è già previsto che non sia possibile per le norme di legge regolare tutte le fattispecie che si possano manifestare nella realtà.

- Inoltre, si introduce l'obbligo della deroga qualora, in casi eccezionali, l'applicazione delle disposizioni di legge contenute negli articoli seguenti al 74 sia incompatibile con una rappresentazione veritiera e corretta. Questa norma rafforza la portata del principio generale, richiedendo la deroga a criteri specifici di rappresentazione o valutazione al fine di ottenere un'immagine veritiera e corretta a livello sostanziale e non solo formale. È utile rimarcare che si tratta di un obbligo di deroga.

- L'art. 75, al comma 1, stabilisce inoltre alcuni principi generali che devono essere rispettati nella redazione del bilancio:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
- 4) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 5) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 6) gli elementi delle singole voci devono essere valutati separatamente.

Il successivo comma 2 prevede che gli amministratori possano derogare ai principi enunciati nel comma precedente in casi eccezionali. In questa ipotesi la deroga, che è bene sottolineare è una facoltà, e quindi un rinvio alla discrezionalità tecnica del redattore del bilancio, è finalizzata e consentire una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale o a permettere agli amministratori di gestire casi eccezionali, non ad intervenire in ipotesi di contrasto di norme con la rappresentazione veritiera e corretta, fattispecie disciplinata dall'articolo precedente.

5) FINALITÀ E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

5.1) RUOLO E FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI

I principi contabili, intesi come regole tecnico-ragionieristiche, sono la matrice del bilancio da cui il legislatore ricava alcuni criteri che ritiene fondamentali e che introduce nella legge. La legge può solamente statuire i principi basilari, per cui deve essere integrata ed interpretata, sulla base di quei principi da cui ha preso origine.

Il legislatore sovente richiama indirettamente i principi contabili. A tale riguardo si citano:

- le informazioni complementari, richieste dall'art. 74, che si devono fornire se le informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta; queste costituiscono un esempio di integrazione obbligatoria delle norme di legge con le regole della tecnica, ossia con i principi contabili;
- l'obbligo della deroga alle disposizioni sulla redazione del bilancio, previsto dal medesimo articolo, per i casi definiti "eccezionali"; esso costituisce un ulteriore esempio di rinvio alle regole tecniche, ossia ai principi contabili, ai quali è demandata l'identificazione delle corrette regole di valutazione e rappresentazione ⁽⁵⁾.

Da quanto detto si desume che nella disciplina sul bilancio sono, in sostanza, frequenti i rinvii alla tecnica, in quanto non è possibile per le norme di legge considerare tutti gli eventi che si possono verificare.

La funzione dei principi contabili è duplice: la prima è quella di interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio; la legge fissa alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e rinvia implicitamente a regole tecniche, cioè ai principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo. La seconda funzione è integrativa, laddove le norme di legge risultano insufficienti.

Pertanto le funzioni di cui sopra consistono nel fornire:

- i principi di dettaglio che consentono di definire i termini adottati dal legislatore;
- i criteri, i metodi e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non previste dalla legge;
- i criteri da adottare nei casi definiti "eccezionali" dagli artt. 74 e 75;
- gli elementi e i dati (informazioni complementari), da includere nella nota integrativa, necessari per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

⁽⁵⁾ L'identificazione e l'enunciazione di tali principi verrà effettuata nei documenti relativi alle singole poste di bilancio o in appropriati documenti, ovviamente nel rispetto dei principi di redazione del bilancio previsti in questo documento.

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, nel rispetto dei principi di redazione. Nelle informazioni complementari rientrano anche, ove ciò sia appropriato, gli effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio che derivano da una diversa contabilizzazione.

5.1.1) *Identificazione e definizione delle finalità del bilancio d'esercizio*

La conoscenza e quindi la comunicazione di informazioni relative all'attività economica e finanziaria delle singole imprese operanti è di importanza fondamentale per l'effettivo funzionamento del sistema economico in cui le imprese medesime operano e di cui costituiscono il tessuto connettivo. Le informazioni che possono essere di utilità e di interesse per le svariate e numerose categorie di persone, siano esse operatori economici o piccoli risparmiatori privati, sono molteplici. Tra questi gli azionisti e i creditori necessitano di essere informati periodicamente sulle risorse delle singole imprese e sull'utilizzo di tali risorse da parte degli amministratori.

Una parte rilevante delle informazioni che riguardano un'impresa è quella relativa al suo patrimonio e alle variazioni da esso subite alla fine di ogni esercizio ⁽⁶⁾, tra le quali il risultato economico conseguito nell'esercizio stesso. Tali informazioni sono esposte nel bilancio, la cui preparazione si fonda sull'adozione di principi contabili, il cui ruolo è stato precedentemente descritto.

Il bilancio è essenzialmente uno strumento informativo sui dati patrimoniali, finanziari ed economici dell'impresa, intesa come entità distinta da quella dei suoi azionisti e proprietari.

In questo documento vengono trattate le finalità e i principi di redazione di un bilancio di funzionamento o bilancio d'esercizio, o bilancio ordinario, ossia di un bilancio inteso a fornire informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche di un'impresa in funzionamento e non in situazioni particolari, quali la cessione o la liquidazione.

Il bilancio di esercizio o di funzionamento è il bilancio redatto e reso pubblico in conformità alle disposizioni di legge ⁽⁷⁾, che ha per destinatari i soci, i creditori, gli altri soggetti ed enti esterni all'impresa. Esso è il documento che permette anche una valutazione dell'operato degli amministratori i quali, attraverso il bilancio d'esercizio, rendono conto dei risultati della loro gestione.

Il bilancio d'esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.

La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del bilancio e soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

Alcune aree del procedimento di valutazione, che è fondamentale per la redazione del bilancio, implicano un processo di previsione e di stima anche nell'applicazione di concetti rigidi. Ad esempio, la determinazione della vita economica (vita utile) degli impianti, la svalutazione del magazzino per obsolescenza, la svalutazione dei crediti per inesigibilità, la formazione e determinazione dei costi, implicano un processo di stima. La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venire meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità del

⁽⁶⁾ Il termine esercizio è stato adottato in questo documento come sinonimo di periodo amministrativo, che deve corrispondere all'anno solare.

⁽⁷⁾ L'art. 84 della Legge sulle Società, che si occupa della "pubblicazione del bilancio", afferma: "entro trenta giorni dall'approvazione, che deve avvenire entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, una copia autentica del verbale di approvazione del bilancio, al quale devono essere allegati tutti i documenti di cui all'articolo 83, deve essere depositata presso la Cancelleria a cura degli amministratori".

dato contabile esposto. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti di ragioneria, a cui la preparazione del bilancio deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali: la competenza e l'onestà.

Le politiche di livellamento dei redditi, cioè le politiche che realizzano il conguaglio dei risultati d'esercizio mediante taciti accantonamenti nei "periodi favorevoli" e tacite utilizzazioni nei "periodi sfavorevoli", contrastano con le finalità del bilancio d'esercizio.

L'imparzialità contabile, insieme alla costanza di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, debbono assicurare la determinazione del reddito d'esercizio in modo svincolato dal succedersi di "fasi favorevoli" e di "fasi sfavorevoli" del ciclo economico. Il reddito di esercizio che scaturisce dal procedimento di formazione del bilancio deve rappresentare il "reddito prodotto", cioè conseguito dall'impresa nel periodo amministrativo di riferimento. Le politiche di livellamento dei dividendi possono invece essere realizzate formando o sciogliendo riserve palesi di utile.

Un aspetto significativo della neutralità è il seguente. Non rientra tra le finalità del bilancio d'esercizio esporre valutazioni di cessione o riflettere le conclusioni dell'acquirente. Anche se un bilancio di cessione viene preparato *ad hoc* sulla base di procedimenti di valutazione che sono ovviamente differenti da quelli di funzionamento, è da rilevare che le conclusioni del processo decisionale dell'acquirente sono espressione del rischio connaturato alla sua funzione di acquirente; pertanto, tali conclusioni non potranno trovare univoca valutazione quantitativa nel bilancio di cessione e tanto meno in quello di funzionamento.

Il bilancio di esercizio è anche uno strumento utile ai fini interni, quali quelli della programmazione e del controllo. Per tali scopi, però, esso viene normalmente integrato con maggiori dettagli e con altre informazioni, affinché la direzione possa espletare in modo adeguato le sue funzioni.

5.1.2) *Le finalità del bilancio di esercizio*

1. Fornire una periodica ed attendibile rappresentazione, secondo principi contabili:
 - a) del risultato economico conseguito nell'esercizio ⁽⁸⁾, ivi inclusa una chiara dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito;
 - b) della connessa composizione e valutazione del patrimonio aziendale ⁽⁹⁾, in modo da esprimere la situazione patrimoniale dell'impresa nonché la sua situazione finanziaria nei limiti delle informazioni fornite dalla classificazione, separazione e identificazione per gruppi omogenei in funzione delle caratteristiche tecniche e finanziarie delle attività e

⁽⁸⁾ Il risultato economico conseguito nell'esercizio è la risultante della contrapposizione di ricavi e costi e richiede una chiara dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito. La sua determinazione rende altresì necessario assegnare ai componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale un adeguato valore che possa correttamente utilizzarsi per ottenere tale risultato. Tali adeguati valori risultano dall'applicazione di corretti criteri di valutazione applicati con continuità.

Il risultato economico dell'esercizio e la dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito sono esposti nel conto economico, corredato dalla nota integrativa per la parte di sua pertinenza.

⁽⁹⁾ Il patrimonio aziendale (o sociale, se trattasi di società) comprende le attività, le passività ed il patrimonio (o capitale) netto dell'impresa, opportunamente classificati, separati ed identificati per gruppi omogenei. Il patrimonio aziendale trova la sua rappresentazione nello stato patrimoniale, corredato dalla nota integrativa per la parte di sua pertinenza. Tale stato patrimoniale espone la situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, come precedentemente descritta, alla chiusura dell'esercizio. Sulle finalità del bilancio d'esercizio, viene chiaramente formulata la prevalenza del fine conoscitivo relativo al risultato economico conseguito nell'esercizio, rispetto alla "connessa" valutazione del patrimonio aziendale e viene affrontato il problema relativo alla portata dell'obbligo di rappresentare in modo veritiero e corretto non soltanto la situazione patrimoniale della società, ma anche quella "finanziaria".

passività, avuto riguardo sotto quest'ultimo aspetto rispettivamente al loro grado di liquidità ed esigibilità.

2. Fornire elementi informativi essenziali affinché il bilancio d'esercizio possa assolvere la sua funzione di strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento in modo da renderlo intelligibile e corretto. Tali informazioni, che vanno esposte nella nota integrativa del bilancio, riguardano:
 - a) informazioni per la comprensione dei dati di bilancio e per contribuire a valutare l'andamento dell'impresa, quali ad esempio i criteri di valutazione e i principi contabili adottati nella preparazione del bilancio, gli eventi rilevanti verificatisi tra la data di riferimento del bilancio e la preparazione del medesimo, passività potenziali, posizioni di rischio, e tutte le altre informazioni che devono essere esposte secondo i dettami dei principi contabili. In sintesi: tra tali informazioni rientrano tutte quelle necessarie per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico dell'esercizio nel rispetto dei principi di redazione del bilancio. Alcune di tali informazioni devono essere esposte anche nei conti d'ordine;
 - b) informazioni di carattere finanziario e patrimoniale, in particolare:
 - le variazioni avvenute nell'esercizio nelle voci di patrimonio (capitale) netto;
 - le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell'esercizio, esposte in modo da riassumere le fonti di finanziamento e i relativi impieghi (rendiconto finanziario).

La presentazione nella nota integrativa delle variazioni avvenute nell'esercizio nelle voci di patrimonio netto è indispensabile. La presentazione delle predette variazioni nella forma di prospetto è da ritenersi particolarmente utile per il raggiungimento della chiarezza nella redazione e per la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

È di particolare importanza, in considerazione della rilevanza delle informazioni fornite, la presentazione nella nota integrativa del prospetto del rendiconto finanziario. Esso espone le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell'esercizio, in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi. Tale prospetto consente di riassumere le informazioni già richieste dalla vigente legislazione in modo sintetico ma organico ed atto a fornire informazioni di natura finanziaria altrimenti non ottenibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

Sebbene la sua mancata presentazione, in via generale, non venga considerata, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, se ne raccomanda la redazione, tranne i casi di attività svolte da imprese di piccola dimensione, allo scopo di fornire al lettore del bilancio un'informazione completa. Per le caratteristiche del rendiconto, si rinvia al documento che tratta tale argomento.

5.2) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

La formazione del bilancio di esercizio inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda su principi contabili.

I principi contabili sono quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure e i metodi di applicazione, che stabiliscono l'individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori

in bilancio. Essi hanno autorevole sostegno e avallo della dottrina ragionieristica più evoluta e degli esperti amministrativi oculati e competenti.

Tali principi, nel quadro della normativa in vigore in materia di bilancio, la interpretano, ne definiscono da un punto di vista ragionieristico i concetti, la portata e i limiti e, ove necessario, la integrano, affinché il bilancio possa raggiungere le proprie finalità.

Tali principi possono trasformarsi nel tempo in relazione ai cambiamenti economici e sociali, all'evoluzione della dottrina ragionieristica e della legislazione in materia.

I principi contabili si distinguono in principi contabili generali e principi contabili applicati.

I principi generali costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio, incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialistici.

I principi contabili applicati sono espressi in documenti separati per le specifiche poste di bilancio.

5.2.1) *Prudenza*

Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo cui i proventi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutti gli oneri, anche se non definitivamente realizzati, devono essere riflessi in bilancio; infatti, come previsto dall'art. 75, si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso, mentre si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio. I suoi eccessi però devono essere evitati perché sono pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti e rendono il bilancio inattendibile e non corretto. Il principio della prudenza, pertanto, deve rappresentare non l'arbitraria riduzione di reddito e di patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio; ciò soprattutto nella valutazione delle incertezze e dei rischi connessi con l'andamento operativo aziendale, al fine di assicurare che ragionevoli stanziamenti vengano effettuati in previsione di perdite potenziali da sostenersi nel realizzo dell'attivo di bilancio e nella definizione di passività reali e potenziali.

5.2.2) *Prospettiva di continuazione dell'attività*

L'art. 75 della Legge sulle Società fissa sei principi che devono essere osservati nella redazione del bilancio. Il primo prevede che *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*: il principio della continuazione (il c.d. *going concern*) individua l'oggetto stesso della normativa, ovvero il bilancio ordinario, finalizzato alla stima del risultato economico di periodo e del connesso capitale di funzionamento. Vedremo in seguito la portata della norma che richiede implicitamente la verifica delle condizioni di sopravvivenza dell'azienda e, in presenza di tali condizioni, impone, nella valutazione delle singole voci del bilancio, l'uso di criteri ordinari, o di funzionamento. Come detto, nella stessa disposizione viene inserito anche il principio di prudenza, che non è logicamente connesso con quello della continuazione dell'attività, se non nel senso che, per essere adottato, deve restare nell'ambito dei valori ordinari di funzionamento, il che esclude che questi ultimi possano essere sostituiti da valori di realizzo diretto, anche se più “prudenziali”, tranne nel caso di loro sicura dismissione dal processo produttivo.

5.2.3) *Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali*

Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire in modo veritiero e corretto la rappresentazione degli eventi di gestione, si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali.

L'art. 75, che disciplina i principi di redazione del bilancio, al punto 1 del comma 1, prevede che la valutazione delle voci deve essere fatta anche tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

La sostanza rappresenta l'essenza economica dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso. I fatti di gestione hanno diversa origine e presentano problematiche diverse. A titolo esemplificativo, molti di tali fatti sono costituiti da contratti che possono trovare regolamentazione in una normativa generale o specifica. Alcuni di tali contratti sono singoli e indipendenti, altri fanno parte di più complesse operazioni. Per molti contratti l'essenza dell'operazione è facilmente intelligibile. Per altri, la particolarità o la complessità delle clausole richiede un'interpretazione per comprendere la vera essenza del contratto ed evitare conclusioni fuorvianti. In numerose situazioni vi è concordanza tra l'aspetto sostanziale e l'aspetto formale del contratto; in altre, tale concordanza non si verifica.

Per ciascuna operazione o fatto – e comunque per ogni accadimento aziendale – è indispensabile conoscere la sostanza economica dello stesso, qualunque sia la sua origine (contrattuale, legislativa ecc.). L'identificazione della sostanza economica delle operazioni è basilare per tutto il procedimento di formazione del bilancio. Pertanto, è essenziale che già nella fase di rilevazione dell'operazione nelle scritture contabili si abbia la conoscenza di tutti gli elementi utili alla determinazione della relativa sostanza economica. Ciò comporta l'individuazione non solo delle caratteristiche dell'evento isolato, ma anche di quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili, il cui insieme concorre a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali.

L'essenza economica dell'operazione, che è stata così identificata, rappresenta, salvo i casi in cui la forma sia un elemento costitutivo, l'aspetto prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dell'evento nel bilancio, affinché quest'ultimo possa assicurare chiarezza di redazione ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Ad esempio, nel caso di riporto, i titoli oggetto del contratto devono essere rilevati nel bilancio del venditore, in quanto l'operazione, in base alla sostanza economica, costituisce un finanziamento ed il passaggio di proprietà avviene per garantire il finanziamento ⁽¹⁰⁾.

Come detto, però, individuata la sostanza economica dell'operazione, bisogna considerare gli aspetti formali (contrattuali e giuridici) per le eventuali limitazioni imposte dalla vigente legislazione. Infatti, vi sono situazioni, nelle quali le norme relative a particolari fattispecie possono rendere necessaria una specifica contabilizzazione che differisce da quella basata sulla sostanza economica dell'operazione; in ogni caso, una corretta informativa all'interno della nota integrativa non impedisce che la sostanza economica dell'operazione possa comunque essere riflessa.

⁽¹⁰⁾ La Legge sammarinese n. 165 del 17 novembre 2005, "Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi", all'art. 31 comma 3 afferma "I conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma, e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione".

Il Regolamento 2008-02 emesso da Banca Centrale e inerente la redazione del bilancio di esercizio delle banche indica che le operazioni di riporto e di pronto contro termine devono essere iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente qualora vi sia l'obbligo di rivendita a termine delle attività sottostanti al cedente. L'importo iscritto è pari al prezzo pagato a pronti. Le attività trasferite a pronti continuano a figurare nel portafoglio del cedente.

Ad esempio, l'operazione di vendita (“*sale*”) e concomitante retrolocazione con una operazione di *leasing* finanziario (“*lease-back*”) costituisce, da un punto di vista sostanziale, un'operazione di finanziamento; in tal caso è necessario rilevare contabilmente la vendita, in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato, rilevando, tuttavia, il differimento della plusvalenza, che è accreditata a conto economico gradualmente, sulla durata del contratto di *leasing* (o sulla vita utile del cespite, secondo le varie fattispecie).

Come altro esempio, possiamo citare la contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria (“*leasing*”) che deve avvenire secondo quanto stabilito dalla Legge 19 novembre 2001 n. 115 ⁽¹¹⁾: la loro contabilizzazione non può effettuarsi in base alla sostanza dell'operazione, ma deve utilizzarsi il metodo c.d. patrimoniale. Nella nota integrativa si devono fornire tutti gli elementi ed i dati (informazioni complementari), atti ad esprimere la sostanza economica di tali operazioni. In particolare, occorre indicare quale sarebbe stato l'effetto sul reddito e sul patrimonio netto se si fosse adottato nella contabilizzazione il metodo c.d. finanziario ⁽¹²⁾.

5.2.4) *Comprensibilità (chiarezza)*

Il bilancio d'esercizio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa che faciliti la comprensione e l'intelligibilità della schematica simbologia contabile. Tuttavia, l'informativa fornita non deve essere eccessiva e superflua.

Alcuni elementi che caratterizzano la comprensibilità (chiarezza) del bilancio d'esercizio sono:

- a) la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni;
- b) la netta individuazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito d'esercizio;
- c) la separata classificazione dei costi e dei ricavi della “gestione tipica” dagli altri costi e ricavi d'esercizio.

5.2.5) *Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale*

Il bilancio di esercizio o di funzionamento si riferisce ad un periodo amministrativo (o esercizio) e non all'intera vita aziendale. L'esercizio deve coincidere con l'anno solare.

⁽¹¹⁾ L'art. 5 della Legge 19.11.2001 n. 115 riguardante la “Contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria” afferma quanto segue.

Senza pregiudizio di quanto disposto dalla Legge 13 giugno 1990 n. 68 e successive modifiche (ora abrogata e sostituita dalla nuova “Legge sulle Società”), la contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria deve essere operata con i criteri che seguono.

Il locatore deve iscrivere in bilancio l'ammontare del cespite relativo all'operazione stessa per un importo pari al prezzo di acquisto compresi gli oneri accessori. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato.

L'utilizzatore deve iscrivere fra i costi l'ammontare dei canoni di locazione relativi ai beni strumentali ed ha l'obbligo di indicare negli appositi conti d'ordine, o in apposita nota esplicativa in caso di soggetti non tenuti alla presentazione del bilancio, il valore del bene locato e l'importo dei canoni residui da pagare.

Nel caso in cui l'utilizzatore ottenga la proprietà del bene, questi deve iscrivere in bilancio, o in apposita nota patrimoniale, il valore del riscatto.

⁽¹²⁾ Tali informazioni complementari, anche se fornite dall'impresa, sono ritenute di rilevanza tale che gli organi preposti al controllo del bilancio normalmente valutano l'opportunità di darne anch'essi evidenza nelle proprie relazioni nella forma appropriata.

5.2.6) *Comparabilità*

La comparabilità dipende generalmente dall'esistenza di fatti economici simili contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri.

Nell'ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

1. la forma di presentazione deve essere costante, cioè il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere uguale o almeno comparabile. Si evidenzia che l'art. 76 al comma 4 statuisce: *“per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”*;
2. i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere propriamente evidenziato;
3. i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori ecc.) e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

5.2.7) *Omogeneità*

L'omogeneità riguarda l'unità di moneta in cui i vari componenti attivi e passivi del capitale d'impresa devono essere espressi, ossia la moneta di conto (euro).

5.2.8) *Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione*

La continuità (o costanza) di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è uno dei cardini della determinazione dei risultati d'esercizio. La continuità di applicazione dei principi contabili, come definiti in precedenza, è una condizione essenziale della comparabilità dei bilanci. Pertanto, è indispensabile indicare in nota integrativa gli eventuali cambiamenti nei principi contabili adottati ed in particolare dei criteri di valutazione e dei loro effetti. In ogni caso, come già indicato ai fini della comparabilità, il cambiamento dei principi contabili deve effettuarsi in casi eccezionali ed analiticamente motivati

5.2.9) *Competenza*

L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano le relative variazioni numerarie (denaro e crediti o debiti di regolamento).

La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio.

I principi che informano la rilevazione e la rappresentazione dei componenti positivi e negativi di reddito esulano dallo scopo di questo documento. Vengono qui di seguito precisati soltanto alcuni principi generali.

1. I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti due condizioni:

- a) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
- b) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili.

2. I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio (e non viceversa, salvo casi specifici). Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi che presunti.

5.2.10) Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento

Il costo costituisce il criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento.

Le ragioni che inducono alla scelta del costo, inteso come complesso degli oneri che un'impresa ha effettivamente sostenuto per procurarsi un dato bene (fattore produttivo), possono così riassumersi:

A. I componenti del capitale costituiscono un sistema organico di elementi destinato alla produzione del reddito e costituiscono costi anticipati la cui utilità ceduta al processo di trasformazione economica è misurata attraverso un sistema di valutazioni successive. Il costo non rappresenta soltanto la spesa sostenuta per l'acquisizione dei beni, ma rappresenta anche il valore delle loro qualità funzionali che partecipano al processo formativo del reddito, ossia, è anche espressione del loro valore di funzionamento.

B. Il criterio del costo è quello che lascia minor latitudine agli apprezzamenti soggettivi.

C. Il criterio del costo è di facile applicabilità ed attuazione. Non va però fatta confusione tra costo come criterio di valutazione e costo come valore inderogabile di bilancio. Il costo è, con i suoi limiti, un metodo informativo del valore, e come tale va considerato. In altri termini, il bilancio ha per obiettivo l'esposizione di valori e non di costi; il costo è solo uno dei termini usati per la misurazione del valore. Tale confusione ha precluso talvolta il riconoscimento di perdite con la giustificazione della salvaguardia del costo. Il procedimento di valutazione parte dal costo originario che misura la funzionalità originaria dei beni, ma la deve continuamente riesaminare per determinare la misura residua.

Il bilancio di esercizio è interessato solitamente alle diminuzioni di funzionalità dei beni destinati al processo produttivo e non ai suoi aumenti. L'aumento, come regola generale, è in contrasto con i principi di redazione del bilancio d'esercizio, perché si concretizza in utili non realizzati.

Assunto però il costo come criterio base, i principi contabili relativi alle singole poste di bilancio stabiliscono i casi e i modi con cui il costo va rettificato o sostituito per tenere conto della diminuita funzionalità (operatività o commerciabilità) e dei mutamenti di valore in situazioni speciali (quali ad esempio speciali situazioni od andamenti del mercato, mutato livello generale dei prezzi, ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali, ecc.) o per investimenti di particolare natura (quali le partecipazioni) che gli stessi principi contabili identificano e definiscono. Qualora le ragioni che avevano reso necessaria una svalutazione in conformità ai principi contabili vengano meno, gli stessi principi richiedono il ripristino del costo originario.

5.2.11) Funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie

Il bilancio d'esercizio deve mettere in evidenza tutte quelle informazioni complementari che sono necessarie per la comprensibilità e l'attendibilità del bilancio medesimo.

Tali informazioni sono ricomprese nella nota integrativa al bilancio che ha sia la funzione di rendere comprensibile la schematica simbologia contabile, ossia i valori iscritti in bilancio che altrimenti sarebbero muti, sia la funzione di fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale, finanziario ed economico.

La nota integrativa, infatti, è parte integrante del bilancio e costituisce un tutto inscindibile insieme allo stato patrimoniale ed al conto economico, così come espressamente previsto dal quarto comma dell'art. 74 della Legge sulle Società.

La nota integrativa deve presentarsi come elemento informativo di supporto, indispensabile all'unitaria comprensione del bilancio.

5.2.12) Verificabilità dell'informazione

L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria fornita dal bilancio deve essere verificabile attraverso un'indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli elementi soggettivi.